

Assicurazione Insieme

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Itas Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: polizza "Insieme"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per l'assicurazione di enti del terzo settore, enti mutualistici ed enti religiosi. Il Contraente può scegliere quale sezione attivare tra le seguenti: Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione Infortuni

La Società copre gli infortuni:

- ✓ che gli assicurati subiscano **nello svolgimento delle attività per conto del Contraente** (ente del terzo settore, ente mutualistico o ente religioso) in qualità di volontari, soci, associati, utenti, dipendenti e consiglieri (per questi ultimi **limitatamente allo svolgimento di attività connesse al mandato**).

Vi sono garanzie base sempre operanti:

- ✓ invalidità permanente;
- ✓ ernie;
- ✓ lesioni tendinee;
- ✓ rottura del tendine d'Achille;
- ✓ danno estetico;
- ✓ rischio in itinere del consigliere;
- ✓ rinuncia al diritto di surrogazione.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile acquistare ulteriori garanzie opzionali. A titolo di esempio:

- ✓ morte:
(acquistabile solo in abbinamento alla garanzia invalidità permanente da infortunio)

La Società, a seguito di infortunio dell'assicurato che abbia come conseguenza la morte corrisponde un indennizzo ai beneficiari.

Sezione Responsabilità civile

La Società copre:

- ✓ i danni involontariamente causati a terzi e il conseguente risarcimento per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, dovuto dall'assicurato quale civilmente responsabile **in conseguenza di un fatto che si è verificato esclusivamente in relazione all'esercizio delle attività dichiarate** nella scheda di polizza.

Vi sono garanzie base sempre operanti:

- ✓ assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
- ✓ proprietà e conduzione dei fabbricati;
- ✓ danni a mezzi sotto carico o scarico;
- ✓ committenza lavori;
- ✓ difesa penale;
- ✓ committenza auto;
- ✓ consegna, prelievo e rifornimento;
- ✓ altre attività e servizi garantiti;
- ✓ causale incendio.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile acquistare ulteriori garanzie opzionali. A titolo di esempio:

- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni ad automezzi di terzi e/o prestatori di lavoro;
- ✓ lavori presso terzi;
- ✓ danni a cose in consegna o custodia;
- ✓ danni da prodotti somministrati o venduti;
- ✓ assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.);
- ✓ responsabilità patrimoniale degli amministratori.

Sezione Tutela Legale.

La Società assume a proprio carico:

- ✓ il rischio dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale, necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato, conseguente ad un sinistro **nello svolgimento delle attività per conto del Contraente** (ente del terzo settore, ente mutualistico o ente religioso) in qualità di presidente, dipendenti, volontari, soci, associati e consiglieri.

Ulteriori garanzie, relative alle varie sezioni, sono elencate nel DIP aggiuntivo.

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l'assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

La polizza non opera per:

Sezione Infortuni

- ✗ soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza, positività H.I.V., A.I.D.S e sindromi a essa correlate;
- ✗ infarti;
- ✗ infortuni causati dalla guida di veicoli o natanti senza l'abilitazione alla guida;
- ✗ infortuni causati da delitti dolosi dell'assicurato;
- ✗ infortuni causati dalla pratica degli sport indicati sulle condizioni di assicurazione;

Sezione Responsabilità Civile

- ✗ i danni da circolazione di veicoli a motore, natanti e

aeromobili;

- ✗ i danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (*salvo quanto previsto in caso di acquisto della garanzia opzionale "Danni a cose in consegna o custodia"*);
- ✗ i danni da furto;
- ✗ i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute (*salvo quanto previsto in caso di acquisto della garanzia opzionale "Causale incendio"*);
- ✗ i danni provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro (come definiti nel Glossario delle Condizioni di assicurazione);

Sezione Tutela Legale

La garanzia non opera per:

- ✗ vertenze riferite al diritto di famiglia o alle successioni;
- ✗ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- ✗ controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività;
- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ consulenze legali;
- ✗ controversie tra assicurati diversi dal Contraente;
- ✗ controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- ✗ spese per la proposizione di atti di querela;
- ✗ controversie con la società Itas Mutua.



Ci sono limiti di copertura?

Nella scheda di polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! Sezione Infortuni:

L'assicurazione non è prestata per le persone di età superiore a 80 anni.

Invalidità permanente da infortunio:

Il Contraente può scegliere tra opzioni di franchigia, in base alle proprie esigenze. Le franchigie non si applicano in caso di invalidità permanente superiore al 20%;

rottura del tendine d'Achille: limite di indennizzo pari al 4% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di 3.000 € per sinistro;

danno estetico: limite di indennizzo di 2.500 € per sinistro.

! Sezione Responsabilità civile

Causale incendio: franchigia di 500 € per sinistro con limite di indennizzo di 150.000 € per sinistro e periodo assicurativo; *Proprietà e conduzione dei fabbricati:* franchigia di 250 € per sinistro per danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne; *Danni a mezzi sotto carico o scarico e Danni ad automezzi di terzi e/o di Prestatori di lavoro:* franchigia di 250 € per ogni mezzo danneggiato; *Committenza auto:* franchigia di 250 € per sinistro; *Danni da interruzione o sospensione attività:* scoperto 10% col minimo assoluto di 1.500 € e il limite di indennizzo di 150.000 € per sinistro e periodo assicurativo; *Danni da cose in consegna o custodia:* franchigia di 150 € col limite di indennizzo di 50.000 € per sinistro e periodo assicurativo; *Responsabilità patrimoniale degli amministratori:* limite di indennizzo di 100.000 € per sinistro e periodo assicurativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Infortuni:** vale in tutto il mondo.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:**
 - **R.C.T.:** vale in tutto il mondo. Relativamente ai danni verificatisi negli USA, Canada e Messico, l'Assicurazione presta i suoi effetti limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e con l'applicazione di una franchigia fissa per ogni Sinistro di euro 2.500,00. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da Società siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di USA, Canada e Messico;
 - la garanzia **Committenza auto** vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
 - la garanzia **R.C.O.:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere l'Assicurazione vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** l'Assicurazione è valida per i casi assicurativi che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso rischio e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (con l'esonero dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti individuali che gli assicurati avessero stipulato o stipulasero per proprio conto). L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro: darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tempestivamente e, per le sezioni Infortuni e Responsabilità civile, entro dieci giorni da quando ne hai avuto conoscenza (possibilità per la sezione Infortuni). Per sinistri riguardanti la sezione R.C. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Per sinistri riguardanti la sezione Infortuni: la denuncia deve contenere la descrizione dell'infortunio e il certificato medico con indicazione della prognosi di ripresa –

anche parziale – dell'attività lavorativa o delle attività di ordinarie occupazioni da parte dell'assicurato, oppure la certificazione medica sulla natura dell'infermità.



Quando e come devo pagare?

Nel caso in cui il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come risulta dal conteggio riportato in polizza ed è regolato sulla base delle variazioni di tali elementi alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, procedura SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata A/R. o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione di enti del terzo settore, enti mutualistici e enti religiosi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ITAS Mutua

Prodotto: "Insieme"

Data di aggiornamento: 07/2022 (ultima versione disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122 Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa riferite all'ultimo bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili vigenti, unitamente alle informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link:

<https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Importi al 31/12/2021 (mIn di €)	Capi- tale so- ciale	Riserve patri- moniali	Patrimo- nio netto	Requisito Pa- trimoniale di Solvibilità (SCR)	Requisito Pa- trimoniale Minimo (MCR)	Fondi Propri Ammissibili per SCR	Fondi Propri Ammissibili per MCR	Indice di Solvibi- lità
	212	228	446	390	142	959	865	246%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INFORTUNI

Non ci sono ulteriori integrazioni rispetto a quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni)

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

A integrazione di quanto descritto nel Documento informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), vi sono le seguenti garanzie base, sempre operanti:

- responsabilità civile del Contraente;
- persone considerate terzi;
- pluralità di assicurati;
- buona fede;
- rinuncia alla rivalsa.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Non ci sono ulteriori integrazioni rispetto a quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni)

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INFORTUNI

Indennità per immobilizza- zione	La Società, a seguito di infortunio dell'assicurato che comporti la necessità di un'ingessatura o di un tutore che blocchi il movimento degli arti corrisponde un'indennità giornaliera per un determinato periodo di immobilizzazione.
---	---

Indennità da ricovero per infortunio	La Società, a seguito di infortunio dell'assicurato che comporti un ricovero, corrisponde un'indennità giornaliera per un determinato periodo di ricovero.
Indennità da ricovero per malattia del Volontario	(acquistabile solo per la categoria di assicurati: volontari e in abbinamento alla garanzia "indennità da ricovero per infortunio"). In caso di ricovero conseguente a malattia diretta conseguenza dell'attività di volontariato presso l'ente contraente, la Società corrisponde un'indennità giornaliera per un determinato periodo di degenza.
Rimborso spese mediche da infortunio	La Società, a seguito di infortunio dell'assicurato - che abbia comportato accesso al pronto soccorso - rimborsa, a titolo di esempio, le spese sostenute per: i) rette di degenza, assistenza medica, esami medici; ii) interventi chirurgici; iii) visite specialistiche; iv) trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapia; v) acquisto o noleggio di protesi, carrozzelle e stampelle; vi) acquisto di medicinali; vii) cure dentarie di natura post traumatica.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Danni da inquinamento accidentale	L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata .
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione	L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni a terzi verificatisi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in Polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia , mentre in caso di lavori affidati in appalto a terzi la garanzia è operante solo a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in qualità di committente .
Malattie professionali	(acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – R.C.O.) L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL (ed anche a quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte delle Magistrature).
Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	(acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – R.C.O.) L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'assicurato per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'assicurato stesso , nello svolgimento delle proprie mansioni.
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Pacchetto contrattuale	I consiglieri possono acquistare una o più tra le seguenti estensioni di copertura: - tutela dei diritti del contraente nelle controversie contrattuali con i dipendenti per vertenze relative alla cessazione dei rapporti di lavoro; - tutela dei diritti del contraente nelle controversie relative ad inadempienze contrattuali con i fornitori; - tutela dei diritti del contraente nelle controversie con i clienti e con i comuni; - difesa del contraente in procedimenti relativi alla colpa grave.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE INFORTUNI	
Oltre alle esclusioni indicate nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da: - uso di aeromobili; - stato di etilismo alla guida di autoveicolo o velocipedi; - abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; - operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessari da infortunio indennizzabile; - guerra, insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo; - sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici; - partecipazione a gare e prove automobilistiche - motoristiche e di natanti a motore; - partecipazione a competizioni, gare e allenamenti di qualsiasi sport salvo che non abbiano carattere puramente ricreativo; - armi utilizzate nell'esercizio dell'attività venatoria. L'Assicurazione non comprende i ricoveri per malattie conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni; non sono considerate infortuni le infezioni insorte o concausate da pandemia o epidemia.	
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Oltre alle esclusioni indicate nel DIP Danni, la garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni: - da impiego di veicoli a motore, di macchinari o di impianti senza abilitazione e da minore di 16 anni; - alle opere in costruzione o su cui si eseguono i lavori e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori (salvo quanto previsto in caso di acquisto della garanzia opzionale "Lavori presso terzi"); - a condutture e impianti sotterranei; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, ondulazioni o oscillazioni da qualsiasi causa determinati; - a cose di cui l'Assicurato debba rispondere come previsto dagli artt. 1783-1784-1785 bis- 1786 del Codice civile;	

- causati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (*salvo quanto previsto in caso di acquisto della garanzia opzionale "Danni da prodotti somministrati o venduti"*);
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (*salvo quanto previsto in caso di acquisto della garanzia opzionale "Danni da interruzione o sospensione di attività"*);
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (*salvo quanto previsto in caso di acquisto della garanzia opzionale "Danni da inquinamento"*); a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
- dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente a lui derivanti dalla legge;
- derivanti da qualsiasi attività medica, infermieristica, sanitaria, psicologica e di pronto e primo soccorso;
- derivanti da proprietà o uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici;
- occorsi in occasione di concerti di musica con presenza di pubblico superiore a 500 spettatori;
- occorsi in occasione di manifestazioni carnevalesche.

Nello svolgimento di attività con animali si intendono esclusi i danni subiti dagli animali stessi, ad animali sottoposti a monta, alle coltivazioni, da contagio, alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Garanzia Responsabilità patrimoniale degli amministratori

La Società non è obbligata a fare alcun pagamento per perdite in relazione ad una qualsiasi Richiesta di risarcimento riferibile a:

- qualunque azione e/o omissione dolosa o fraudolenta commessa da un assicurato;
- qualunque profitto, vantaggio e/o utilità personale ottenuto da un assicurato e di cui non aveva diritto;
- qualunque fatto di cui Contraente o Assicurato erano a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere prima della data di decorrenza del periodo di assicurazione;
- qualunque fatto, circostanza, atto, omissione, richiesta di risarcimento, atto illecito o altra situazione già comunicata ad un precedente assicuratore alla data di decorrenza del periodo di assicurazione;
- attività di collocamento pubblico o privato di qualunque titolo durante il periodo di assicurazione;
- danni a persone;
- danni a cose, incluso l'inquinamento;
- società controllate e partecipate;
- multe, sanzioni o ammende stabilite per legge e tutto ciò che è considerato non assicurabile per legge;
- tasse e/o imposte o somme di denaro da pagare in relazione a tasse e/o imposte;
- procedure fallimentari e concorsuali in genere ed in ogni caso per qualsiasi stato di insolvenza e/o mancanza di liquidità nota anche se non comunicata o comunicata in ritardo alle autorità competenti;
- esecuzione o mancata esecuzione di servizi professionali da parte del Contraente e/o Assicurato, o a qualsiasi errore e/o omissione reale o presunta relativa a servizi professionali resi dal Contraente e/o Assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Oltre alle esclusioni indicate nel Dip Danni, la garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale, patti di non concorrenza, diritti d'autore e proprietà intellettuale;
- controversie relative a rapporti tra socie e amministratori o ad operazioni di trasformazione/ fusione/ partecipazione/ acquisto/ cessione/ affitto di azienda o relativi immobili;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli, aeromobili o imbarcazioni in genere;
- controversie e procedimenti penali riferibili agli assicurati quando assumono incarichi non direttamente conseguenti alla carica svolta per la contraenza di Polizza o ad attività economica autonoma professionale o di lavoro subordinato presso altri enti;
- controversie e procedimenti penali riferibili a utilizzo e guida di veicoli;
- fatti dolosi dell'assicurato (salvo sia assolto o prosciolto in sede di procedimento penale);
- vertenze contrattuali (*salvo quelle comprese se acquistata la garanzia opzionale "Pacchetto contrattuale"*)



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INFORTUNI	
Indennità per immobilizzazione	Indennizzo corrisposto per massimo 30 giorni.
Indennità da ricovero per infortunio	Indennizzo corrisposto per massimo 30 giorni. Per ricoveri in day hospital di durata non inferiore a 3 giorni consecutivi: indennizzo corrisposto per massimo 15 giorni.
Indennità da ricovero per malattia del volontario	Indennizzo corrisposto per massimo 30 giorni. Per ricoveri in day hospital di durata non inferiore a 3 giorni consecutivi: indennizzo corrisposto per massimo 15 giorni.
Rimborso spese mediche da infortunio	Scoperto: 10% / franchigia: € 50. Limite di indennizzo: 40.000 € per periodo assicurativo.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Danni da inquinamento accidentale	Scoperto: 10% col minimo assoluto di 1.500 € e limite di indennizzo di 150.000 € per sinistro e periodo assicurativo
Lavori presso terzi – cose nell’ambito dell’esecuzione dei lavori	Franchigia: 250 € con limite d’indennizzo di € 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.
Malattie professionali – danni a persone	Franchigia: 2.500 € con limite di indennizzo di 500.000 € per sinistro e periodo assicurativo.
Responsabilità patrimoniale degli amministratori	Limite di indennizzo: 100.000 € per sinistro e periodo assicurativo.
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Pacchetto contrattuale – vertenze con clienti o comuni	Massimo due casi e limite di indennizzo di 5.000 € per sinistro e periodo di assicurazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: ad integrazione di quanto specificato nel DIP danni, valgono i seguenti obblighi:
	- SEZIONE INFORTUNI: L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi eredi o aventi causa devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'Assicurato deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti della Società e dei soggetti incaricati dalla stessa per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Obblighi dell'impresa	Relativamente alla sezione Infortuni la Società, ricevuta la necessaria documentazione relativa al sinistro, si impegna a fornire, entro 90 giorni dai risultati degli accertamenti medico-legali, l'esito della valutazione del sinistro all'Assicurato o, in caso di morte, agli eredi o agli aventi causa. Sia per la sezione Infortuni che per la Responsabilità Civile riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, la Società si impegna a provvedere al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	Se scelta la forma a "Regolazione premio": entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
--------	--

Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte della Società è previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo annuo stabilito dallo Statuto.
-----------------	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Disdetta	Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli enti del terzo settore, agli enti mutualistici e agli enti religiosi, con un numero di addetti (dipendenti e collaboratori a contratto) fino a 20, che vogliano tutelare:

- la propria attività con un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi, a prestatori di lavoro e/o con un rimborso delle spese legali per controversie e procedimenti;
- le persone che operano per l'ente (quali dipendenti, volontari e consiglieri) o lo utilizzano (utenti) con un indennizzo o un rimborso economico in caso di infortunio.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 23%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it nella pagina dedicata ai reclami (sezione "Per i consumatori").

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Mediazione finalizzata alla conciliazione (prevista dalla Legge 9/8/2013, n. 98): Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Negoziiazione assistita	Negoziiazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite : è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle	Arbitrato : le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm .
---------------------	--

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota: - Del 2,5 % sui premi imponibili, relativamente alla sezione Infortuni; - del 21,25% più contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili, relativamente alla sezione Responsabilità civile; - del 21,25 % sui premi imponibili, relativamente alla sezione Tutela legale;

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
